

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2048/94 della Commissione, del 12 agosto 1994, che proroga il regolamento (CE) n. 1913/94 recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari 1
- Regolamento (CE) n. 2049/94 della Commissione, del 12 agosto 1994, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione 2
- Regolamento (CE) n. 2050/94 della Commissione, del 12 agosto 1994, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione 14
- * Regolamento (CE) n. 2051/94 della Commissione, del 12 agosto 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi d'entrata nel settore del riso 24
- Regolamento (CE) n. 2052/94 della Commissione, del 12 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 26
- Regolamento (CE) n. 2053/94 della Commissione, del 12 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 28

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

94/556/CE :

- * Decisione della Commissione, del 15 luglio 1994, che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 3438/93 che fissa l'elenco, per il 1994, dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri 30

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2048/94 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1994

che proroga il regolamento (CE) n. 1913/94 recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 1913/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha sospeso la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti lattiero-caseari; che i motivi che hanno condotto a questa sospen-

sione sono tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata limitata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 16 agosto 1994 indicata all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1913/94 è sostituita dalla data dell'11 settembre 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 2049/94 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1994

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2192/93⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzino dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento italiano, francese e spagnolo;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione d'alcole in determinati paesi terzi per la sua utilizzazione finale nel settore dei carburanti; che è opportuno garantire a tali paesi una maggiore continuità di approvvigionamento di alcole;

considerando che le gare indette dal presente regolamento sono destinate all'esportazione in paesi terzi, il che costituisce una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche; che è possibile quindi adeguare il livello della cauzione di buona esecuzione e modificare le modalità relative al suo svincolo;

considerando che occorre organizzare le vendite, da un lato, in alcuni paesi dell'America centrale e, dall'altro, nei

Caraibi contemplati dal Caribbean Basin Initiative, soprattutto per tener conto di talune spese supplementari determinate dalla distanza e dalle possibilità di nolo nei paesi considerati dal Caribbean Basin Initiative;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93, concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in particolare modifica del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono indette 5 gare semplici, numerate 140/94 CE, 141/94 CE, 142/94 CE, 143/94 CE e 144/94 CE, per la vendita di un quantitativo totale di 350 000 hl di alcole, proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi d'intervento italiano, francese e spagnolo.

La gara semplice n. 140/94 e 143/94, vertono ciascuna su un quantitativo di 100 000 hl di alcole a 100 % vol.

Le gare semplici n. 141/94, 142/94 e 144/94 vertono su un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori dalla Comunità europea;

— deve essere importato e disidratato:

— per le gare semplici n. 140/94; 141/94 e 142/94 in Costa Rica,

— per le gare semplici n. 143/94 e 144/94 in uno dei seguenti paesi terzi:

— Guatemala,

— Honduras, comprese le isole Swan,

— El Salvador,

— e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

Articolo 2

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne interessate, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato.

Articolo 3

La vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 377/93, in particolare gli articoli da 10 a 18 e da 30 a 38.

Tuttavia, per quanto riguarda la cauzione di buona esecuzione, per i quantitativi di alcole prelevati dai depositi di un organismo di intervento:

- la metà della cauzione è svincolata dall'organismo di intervento detentore dell'alcole prelevato quando l'aggiudicatario adduce la prova che il quantitativo di alcole in questione è stato sottoposto a controllo doganale sul territorio di uno dei paesi terzi elencati all'articolo 1, paragrafo 2;

— la parte rimanente è svincolata conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

Inoltre, per essere ricevibile, l'offerta deve indicare il luogo di utilizzazione finale nel settore dei carburanti dell'alcole aggiudicato e contenere l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione.

L'offerta deve pure comprendere una dichiarazione del concorrente attestante che, in virtù di accordi vincolanti conclusi con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi precisati all'articolo 1, paragrafo 2, detto operatore s'impegna a disidratare in uno di tali paesi l'alcole aggiudicato e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

GARA SEMPLICE N. 140/94 CE

I. Luogo di magazzino, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettoltri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Verniers Route de Cuxac 11100 — Narbonne		1 017	35	Greggio + 92°
			229	36	Greggio + 92°
			98 754	35	Greggio + 92°
		Totale		100 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettoltri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 140/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 31. 8. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

a) il riferimento alla gara semplice n. 140/94 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; telex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 141/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	D-2	26 564	35 + 36	Neutro
	Tarancón	C-2	12 797	35 + 36	Neutro
	Tarancón	C-4	10 639	35 + 36	Neutro
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 141/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 31. 8. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

a) il riferimento alla gara semplice n. 141/94 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 142/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Mazzari SpA Lombardia Milano (MI)		6 000	35	Greggio
	Mazzari SpA Lombardia, Milano (MI)		6 000	39	Greggio
	F.lli Cipriani SpA, Em. Rom. S. Agostino		1 500	39	Greggio
	G. di Lorenzo SpA, Umbria		4 000	35	Greggio
	G. di Lorenzo SpA, Umbria		3 000	39	Greggio
	Inga & C. SpA, Piemonte		3 000	35	Greggio
	Del Sud SpA, Puglia		5 000	35	Greggio
	Del Sud SpA, Puglia		5 000	36	Greggio
	Del Sud SpA, Puglia		10 500	39	Greggio
	F. Palma SpA, Campania, Napoli (NA)		6 000	39	Greggio
		Totale		50 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 142/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 31. 8. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

- a) il riferimento alla gara semplice n. 142/94 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
- EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).
- L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 143/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Enodistil SpA Sicilia		3 000	35	Greggio
	Enodistil SpA, Sicilia		5 500	39	Greggio
	Bertolino SpA Sicilia		15 000	39	Greggio
	Vinum SpA, Sicilia		1 500	39	Greggio
	Vinum SpA, Sicilia		5 500	39	Greggio
	Kronion SpA, Sicilia		3 000	39	Greggio
	DI.CO.VI.SA, Sardegna		3 000	35	Greggio
	SAIG, Umbria		5 000	39	Greggio
	Del Salento, Campania		6 000	35	Greggio
	Neri srl, Emilia Romagna		22 000	35	Greggio
	Caviro, Emilia Romagna		16 000	35	Greggio
	Caviro, Emilia Romagna		5 000	36	Greggio
	F.lli Cipriani, Emilia Romagna		2 000	35	Greggio
	ICV SpA, Veneto		5 500	39	Greggio
	Soc. Vinicola Adriatica SpA, Abruzzo		2 000	39	Greggio
	Totale		100 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 120» della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 143/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 31. 8. 1994.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 143/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 144/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Villarrobledo	21	42 833	35 + 36	Greggio
	Villarrobledo	14	7 167	39	« Destilado »
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 144/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 31. 8. 1994.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 144/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

REGOLAMENTO (CE) N. 2050/94 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1994

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2192/93⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, italiano e francese;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione d'alcole in determinati paesi terzi per la sua utilizzazione finale nel settore dei carburanti; che è opportuno garantire a tali paesi una maggiore continuità di approvvigionamento di alcole;

considerando che le gare indette dal presente regolamento sono destinate all'esportazione in paesi terzi, il che costituisce una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche; che è possibile quindi adeguare il livello della cauzione di buona esecuzione e modificare le modalità relative al suo svincolo;

considerando che occorre organizzare le vendite, da un lato, in alcuni paesi dell'America centrale e, dall'altro, nei Caraibi contemplati dal Caribbean Basin Initiative, soprattutto per tener conto di talune spese supplementari deter-

minate dalla distanza e dalle possibilità di nolo nei paesi considerati dal Caribbean Basin Initiative;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93, concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in particolare modifica del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono indette 5 gare semplici, numerate 145/94 CE, 146/94 CE, 147/94 CE, 148/94 CE e 149/94 CE, per la vendita di un quantitativo totale di 250 000 hl di alcole, proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi d'intervento italiano, spagnolo e francese.

La gara semplice n. 145/94, 146/94, 147/94, 148/94 e 149/94 vertono ciascuna su un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori dalla Comunità europea;

— deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:

- San Cristoforo e Nevis,
- Bahamas,
- Repubblica Dominicana,
- Antigua e Barbuda,
- Dominica,
- Isole Vergini Britanniche e Montserrat,
- Giamaica,
- Santa Lucia,
- San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
- Barbados,
- Trinidad e Tobago,
- Belize,

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

- Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
 - Aruba,
 - Antille olandesi : Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
 - Guyana,
 - Isole Vergini degli Stati Uniti ;
- e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 2

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne interessate, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato.

Articolo 3

La vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 377/93, in particolare gli articoli da 10 a 18 e da 30 a 38.

Tuttavia, per quanto riguarda la cauzione di buona esecuzione, per i quantitativi di alcole prelevati dai depositi di un organismo di intervento :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

- la metà della cauzione è svincolata dall'organismo di intervento detentore dell'alcole prelevato quando l'aggiudicatario adduce la prova che il quantitativo di alcole in questione è stato sottoposto a controllo doganale sul territorio di uno dei paesi terzi elencati all'articolo 1, paragrafo 2 ;
- la parte rimanente è svincolata conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

Inoltre, per essere ricevibile, l'offerta deve indicare il luogo di utilizzazione finale nel settore dei carburanti dell'alcole aggiudicato e contenere l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione.

L'offerta deve pure comprendere una dichiarazione del concorrente attestante che, in virtù di accordi vincolanti conclusi con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi precisati all'articolo 1, paragrafo 2, detto operatore s'impegna a disidratare in uno di tali paesi l'alcole aggiudicato e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO

GARA SEMPLICE N. 145/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tomelloso	5	50 000	35 + 36	Greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 120» della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 145/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 31. 8. 1994.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 145/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 146/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tomelloso	5	28 936	35 + 36	Greggio
	Tomelloso	3	2 327	35 + 36	Greggio
	Tomelloso	4	18 737	39	Greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 146/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 31. 8. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 146/94 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 147/94 CE**I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita**

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Deulep Bld Chanzy 30800 St-Gilles-du-Gard		50 000	35	Greggio + 92°
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 147/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 31. 8. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 147/94 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- SAV, par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 57 51 03 03; telex: 572 025; telefax: 57 25 07 25).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 148/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Deulep Bld Chanzy 30800 St-Gilles- du-Gard		24 682	36	Greggio + 92°
			4 259	35	Greggio + 92°
			21 059	35	Greggio + 92°
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 120» della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 148/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 31. 8. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 148/94 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— SAV, par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 57 51 03 03; telex: 572 025; telefax: 57 25 07 25).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 149/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Villapana, Emilia Romagna		5 000	35	Greggio
	D'Auria SpA, Abruzzo		6 000	39	Greggio
	Bonollo SpA, Lazio		11 000	39	Greggio
	Vinal SpA, Lombardia		1 500	35	Greggio
	F. Palma, Puglia		6 000	39	Greggio
	Di Trani SpA, Puglia		6 000	35	Greggio
	Di Trani SpA, Puglia		3 500	39	Greggio
	F.Ili Balice SpA, Puglia		6 000	36	Greggio
	F.Ili Balice SpA, Puglia		5 000	39	Greggio
		Totale		50 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 120» della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 149/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 31. 8. 1994.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 149/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
 - EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

REGOLAMENTO (CE) N. 2051/94 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi d'entrata nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata del riso semigreggio calcolato per Rotterdam deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semigreggio importato si collochi a livello del prezzo indicativo; che tale scopo è raggiunto quando vengano dedotti dal prezzo indicativo gli elementi di cui al paragrafo 2, secondo comma di detto articolo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono calcolati adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio, tenuto conto delle maggiorazioni mensili di cui forma oggetto, in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria;

considerando che l'importo di protezione dell'industria è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consi-

glio ⁽³⁾; che gli elementi che servono agli adeguamenti del prezzo d'entrata del riso lavorato sono fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata delle rotture di riso deve essere fissato ad un importo compreso tra il 160 % ed il 170 % del prezzo d'entrata del granturco in vigore il primo mese della campagna; che, affinché le importazioni delle rotture di riso non costituiscano un freno al normale smaltimento della produzione comunitaria sull'insieme del mercato della Comunità, è opportuno fissare il prezzo d'entrata delle rotture di riso al 170 % del prezzo d'entrata del granturco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e del riso lavorato a grani lunghi sono fissati a:

(in ECU/t)

Mese	Prezzo d'entrata		
	Riso semigreggio	Riso lavorato a grani tondi	Riso lavorato a grani lunghi
Settembre 1994	523,88	697,78	766,09
Ottobre 1994	526,30	700,90	769,60
Novembre 1994	528,72	704,02	773,11
Dicembre 1994	531,14	707,14	776,62
Gennaio 1995	533,56	710,26	780,13
Febbraio 1995	535,98	713,38	783,64
Marzo 1995	538,40	716,50	787,15
Aprile 1995	540,82	719,62	790,66
Maggio 1995	543,24	722,74	794,17
Giugno 1995	545,66	725,86	797,68
Luglio 1995	548,08	728,98	801,19
Agosto 1995	548,08	728,98	801,19

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.

Articolo 2

Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato a 276,88 ecu per tonnellata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2052/94 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1937/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento dell'11 agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1937/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	113,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	113,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	48,22 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	72,27
1001 90 99	72,27 ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	103,03 ⁽⁴⁾
1003 00 10	104,21
1003 00 90	104,21 ⁽²⁾
1004 00 00	93,84
1005 10 90	113,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	113,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	112,56 ⁽⁴⁾
1008 10 00	31,01 ⁽²⁾
1008 20 00	34,08 ⁽⁴⁾ ⁽²⁾
1008 30 00	0 ⁽²⁾
1008 90 10	(?)
1008 90 90	0
1101 00 00	139,63 ⁽²⁾
1102 10 00	182,31
1103 11 10	109,20
1103 11 90	161,08
1107 10 11	139,52
1107 10 19	107,00
1107 10 91	196,37 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	149,48 ⁽²⁾
1107 20 00	172,41 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 2053/94 DELLA COMMISSIONE**del 12 agosto 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento dell'11

agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	3,75	3,75
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1994

che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 3438/93 che fissa l'elenco, per il 1994, dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri

(94/556/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3919/92⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a nove metri⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3407/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 3438/93 della Commissione⁽⁵⁾ stabilisce, per il 1994, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri, elenco previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86;

considerando che le autorità del Belgio, della Germania, della Danimarca e dei Paesi Bassi hanno chiesto di modi-

ficare alcuni dati che figurano nel suddetto elenco; che queste domande contengono tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la conformità delle suddette domande alla disposizione succitata e che è pertanto opportuno modificare i dati che figurano in tale elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3438/93 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 314 del 16. 12. 1993, pag. 17.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matrícula y folio	Nombre del barco	Indicativo de llamada de radio	Puerto base	Potencia del motor (kW)
Havnekendingsbogstaver og -nummer	Fartøjets navn	Radio-kaldesignal	Registreringshavn	Maskineffekt (kW)
Äußere Identifizierungskennbuchstaben und -nummern	Name des Schiffes	Rufzeichen	Registrierhafen	Motorstärke (kW)
Εξωτερικά στοιχεία και αριθμοί αναγνώρισης	Όνομα σκάφους	Αριθμός κλήσης ασυρμάτου	Λιμένας νηολόγησης	Ισχύς κινητήρα (kW)
External identification letters + numbers	Name of vessel	Radio call sign	Port of registry	Engine power (kW)
Numéro d'immatriculation lettres + chiffres	Nom du bateau	Indicatif d'appel radio	Port d'attache	Puissance motrice (kW)
Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers	Naam van het vaartuig	Roepletters	Haven van registratie	Motorvermogen (kW)
Identificação externa letras + números	Nome do navio	Indicativo de chamada	Porto de registo	Potência motriz (kW)
1	2	3	4	5

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszunehmende Angaben — Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from the list — Renseignements à retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te schrappen uit de lijst — Informações a retirar da lista

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUTSLAND / ALEMANHA

ACC 6	Uranus	DCCA	Accumersiel	175
CUX 3	Seestern	DFJO	Cuxhaven	130
DK 341077 L	Nautilus	FP7466	Dunkerque	55
GRE 8	Nordsee II	DCVF	Greetsiel	146
NEU 226	Keen Tied	DCBQ	Neuharlingersiel	147
ST 30	Fabian	DJMP	Tönning	213

FRANCIA / FRANKRIG / FRANKREICH / ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE / FRANCE / FRANCIA / FRANKRIJK / FRANÇA

DK 659450 Y	Éric Marie Ange	FU 4888	Dunkerque	182
-------------	-----------------	---------	-----------	-----

1	2	3	4	5
PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS / PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS				
SL 37	Eems		Goedereede	134
WR 224	De Vrouw Tea	PDOI	Wieringen	221

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende Angaben — Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list — Renseignements à ajouter à la liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan de lijst — Informações a aditar à lista

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA /
DUITSLAND / ALEMANHA

ACC 6	Godenwind	DCCA	Accumersiel	175
CUX 3	Fortuna	DJEN	Cuxhaven	130
GRE 8	Sperber	DCVF	Greetsiel	146
HOO 54	Fabian	DJMP	Hooksiel	214
NEU 226	Keen Tied	DCBQ	Neuharlingersiel	147
NEU 227	Störtebeker	DLYJ	Neuharlingersiel	175
NEU 233	Jan Van Gent	DGWK	Neuharlingersiel	176
NEU 243	Seeschwalbe	DFNS	Neuharlingersiel	177

FRANCIA / FRANKRIG / FRANKREICH / ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE / FRANCE / FRANCIA / FRANKRIJK /
FRANÇA

DK 659450 Y	Daisy	FU 4888	Dunkerque	182
DK 779894 F	Manoot Che	FG8312	Dunkerque	162
DK 780634 R	Schooner	FQOI	Dunkerque	220

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS /
PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS

WR 20	Elisabeth	PDXH	Wieringen	221
ZK 34	Eems		Ulrum-Zoutkamp	134